

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 14 settembre 2021

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN

premessi che

- Accenture Services and Technology S.r.l., (di seguito AST), UBI Sistemi e Servizi S.c.p.a. (di seguito UBIS) e UBI Banca S.p.A. (di seguito UBI) con il Verbale di Accordo 28 novembre 2019 hanno definito con le competenti OO.SS., a conclusione delle procedure di legge e di contratto, una operazione di esternalizzazione di attività bancarie inerenti ai servizi di pagamento che ha comportato:
 - il trasferimento da UBIS ad AST dei dipendenti appartenenti ai rami d'azienda, costituiti dal complesso dei beni e rapporti giuridici organizzati per lo svolgimento delle attività di cassa centrale, assegni, bonifici, corporate banking interbancario – CBI, ipoteche, tributi e previdenza, carte, trasferimento servizi di pagamento,
 - il distacco temporaneo di alcune risorse del Gruppo UBI presso AST,
 - la sottoscrizione di un contratto pluriennale di servizi per l'erogazione di alcuni servizi di *back office*;
- nel citato Verbale di Accordo 28 novembre 2019 all'art. 8 sono state previste specifiche garanzie nei confronti del personale interessato dal trasferimento in caso di tensioni occupazionali, che possono essere attivate a conclusione di tutte le procedure contrattuali e di legge in materia di riduzione del personale;
- per effetto della decisione di ISP, nell'ambito della più complessa operazione di riorganizzazione dell'ex Gruppo UBI a seguito dell'ingresso nel Gruppo ISP, di reinternalizzare le attività bancarie inerenti ai servizi di pagamento già oggetto del citato contratto, AST ha dato corso alle previste procedure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del credito per potenziale eccedenza dei rapporti di lavoro di tutto il personale interessato dal soprarichiamato trasferimento di rami di azienda ancora in forza presso AST (78 dipendenti) conseguente all'anticipata cessazione dell'originaria operazione di esternalizzazione;
- conseguentemente, al fine di gestire i potenziali esuberanti derivanti da quanto descritto e consentire il ricorso alle citate tutele, AST e le proprie OO.SS. hanno definito in data 13 settembre 2021 la citata procedura unitamente alla procedura ex art. 4 L. 223/91;
- ISP, a seguito dell'intervenuta incorporazione di UBI e di UBIS, ha confermato di voler procedere nel rispetto di tutto quanto stabilito dal Verbale di Accordo 28 novembre 2019, anche con riferimento al personale interessato dal distacco temporaneo (31 dipendenti) di cui all'art. 10 del citato Verbale;
- in conseguenza di ciò, con il presente accordo le Parti - nello spirito dell'Avviso Comune sottoscritto tra le Parti Sociali in sede governativa il 29 giugno 2021 - intendono definire sia le modalità di esercizio delle previsioni di cui all'articolo 8 del Verbale di Accordo 28 novembre 2019 sia le modalità di rientro nelle strutture del Gruppo ISP del personale interessato dal distacco temporaneo;

si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Applicazione delle garanzie di cui all'art. 8 del Verbale di Accordo 28 novembre 2019

A fronte delle garanzie di cui all'articolo 8 del Verbale di Accordo 28 novembre 2019 e dell'intervenuta incorporazione di UBIS in ISP, i dipendenti di AST a suo tempo interessati dall'operazione di cessione di rami di azienda da parte di UBIS risultanti in potenziale esubero in esito all'applicazione di tutte le procedure contrattuali e di legge in materia di riduzione del personale che non abbiano maturato il diritto al trattamento di pensione INPS, nel rispetto dei contenuti del citato Verbale di Accordo 28 novembre 2019, potranno formulare ad ISP domanda di assunzione, inviando l'allegata comunicazione via email all'attenzione della Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del lavoro – Relazioni Industriali.

Per coloro che faranno pervenire ad ISP entro il 17 settembre 2021 la richiesta, l'assunzione da parte di ISP o di una delle Società del Gruppo avverrà senza soluzione di continuità, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro con AST prevista per il 30 settembre 2021.

L'assunzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Verbale di Accordo 28 novembre 2019, avverrà con attribuzione dell'inquadramento e della retribuzione individuale annua in essere (RAL teoricamente spettante comprensiva dell'importo di cui all'Accordo 27 novembre 2017) presso AST al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e con riconoscimento di tutta le anzianità convenzionali e di servizio maturate presso AST e degli eventuali diritti soggettivi acquisiti.

Ferma la previsione dell'Accordo 28 novembre 2019 che consente l'assegnazione nell'ambito della provincia o delle province limitrofe all'attuale sede di lavoro e comunque nel limite chilometrico di 75 km dalla sede di lavoro in AST, l'assunzione avverrà sulla piazza di attuale assegnazione in AST.

Dalla data di assunzione saranno inoltre applicati i trattamenti economico normativi previsti dal Verbale di accordo 14 aprile 2021 per il personale ex Gruppo UBI con le relative condizioni e decorrenze, fermo che le previsioni economiche/normative collettive applicate al personale ex Gruppo UBI alla data dell'11 aprile 2021 sono mantenute e conservate in via transitoria e comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2021 - fissata nel predetto Verbale di accordo 14 aprile 2021 - senza applicazione delle normative in essere presso il Gruppo ISP, salvo che intervenga una diversa pattuizione nell'ambito del percorso di armonizzazione previsto nel corso del 2021 dal medesimo Verbale di accordo.

3. Applicazione delle previsioni di cui all'art. 10 del Verbale di Accordo 28 novembre 2019

A fronte di quanto dichiarato in premessa e dell'intervenuta incorporazione di UBIS e di UBI in ISP, a far data dal 1° ottobre 2021 il personale già in distacco temporaneo presso AST sarà ricollocato in strutture di ISP o di una delle Società del Gruppo nell'ambito della provincia o delle province limitrofe all'attuale sede di lavoro e comunque nel limite chilometrico di 75 km dalla sede di lavoro in AST.

L'inserimento avverrà tenendo conto delle esigenze del Gruppo ISP e, alla luce delle esperienze professionali individualmente maturate, garantendo - come di consueto - la pronta integrazione e valorizzazione professionale e ricorrendo anche a specifica formazione, che consenta di consolidare e sviluppare l'attuale competenza professionale, nonché di acquisire conoscenze e capacità per un adeguato utilizzo dei nuovi sistemi/procedure.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche nella qualità di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

Accordo firmato digitalmente

UNISIN